COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (706) 36

PRESIDENTE 36, 37, 39, 40, 41
CACCURI, *Relatore* 36, 37, 38
AMATUCCI 37, 38, 40
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 37, 38, 40
CAPALOZZA. 37
BREGANZE 38
SILVESTRI 38, 40

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195 concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (746) 41

PRESIDENTE 41, 42, 43
CACCURI, *Relatore* 41, 43
AMATUCCI 41, 42
BERNARDI 42
CAPALOZZA. 42
DEGLI OCCHI 42

PAG.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 42, 43
TESAURO 42, 43
AMADEI 42
LOPARDI 43
FUMAGALLI 43
BOTTONELLI 43
MUSOTTO 43

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore ELIA: Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (463) 44

PRESIDENTE 44, 45
BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore* 44, 45
BERLINGUER 45
CAPALOZZA. 45
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 45

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore ROMANO ANTONIO: Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (491) 45

PRESIDENTE 45, 46, 47, 48, 50
BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore* . . 46, 48, 49
AMATUCCI 46, 47, 48, 49
BERLINGUER 46
CAPALOZZA. 46, 47, 48, 49
TESAURO 47, 49

PAG.

CACCURI 47
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 48
GUERRIERI EMANUELE 48
RICCIO STEFANO 48
LOPARDI 49

Votazione segreta:

PRESIDENTE 50

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'« Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato, in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro della Camera.

Il relatore, onorevole Caccuri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CACCURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, come si rileva anche dal titolo, vuole autorizzare i comuni ad investire in costruzione di edifici giudiziari parte del contributo che lo Stato concede per il funzionamento degli uffici giudiziari. Questo provvedimento, se pure non risolve il grave problema dell'edilizia giudiziaria, indubbiamente lo agevola.

Lo stato veramente indecoroso della maggior parte degli edifici ove si amministra la giustizia, è a tutti ben noto; se ne è discusso sia fuori che in Parlamento. Il Ministero di grazia e giustizia è stato sollecitato più volte ad assumersi l'onere della costruzione di edifici più idonei e più degni; però, voi lo sapete, tranne il caso eccezionale dei palazzi di giustizia di Melfi e di Nuoro, il Ministero non è mai intervenuto non ritenendo opportuno di assumersi un onere posto a carico dei comuni. A loro volta i comuni, con i bilanci in gran parte deficitari, non trovano mai margine per destinare somme a questo scopo.

Dopo la legge del 2 luglio 1952, n. 703, che ha aumentato di sessanta volte la misura dei contributi che lo Stato corrisponde ai comuni per le spese che essi sono tenuti a sopportare per la manutenzione degli uffici giudiziari, la soluzione del problema è apparsa possibile. Si è pensato cioè che, in seguito a tale aumento, molti comuni potrebbero provvedere alla costruzione di nuovi uffici giudiziari, se fosse loro consentito di utilizzare parte dei contributi mediante erogazione diretta o mediante cessione a istituti finanziatori.

In passato, invero, diversi comuni che avevano intenzione di costruire nuovi palazzi di giustizia, non hanno potuto ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo relativo, perché non si aveva alcuna somma a disposizione per l'ammontare della spesa necessaria. Si è ritenuto perciò che consentire ai comuni di impegnare parte dei contributi previsti dalla citata legge 2 luglio 1952, significasse apprestare possibilità concrete di costruzione di nuove sedi giudiziarie, rendendo possibile ottenere il finanziamento della relativa spesa.

A questo scopo è stato predisposto il disegno di legge in esame che è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato e che viene a noi, come ha già accennato il nostro Presidente, col parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro della Camera.

Né si può temere che lo storno dei predetti contributi tolga la possibilità ai comuni di provvedere alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, sia perché, in sostanza, un edificio nuovo importa di per sè una notevole riduzione delle spese di manutenzione, sia perché col presente disegno di legge i comuni non sono autorizzati ad erogare l'intera somma, ma soltanto una parte di essa, mentre la rimanente parte è sempre disponibile per gli altri fini. Inoltre, come si rileva dall'articolo 2, l'autorizzazione è concessa previa deliberazione dei comuni interessati, ma con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che di volta in volta, secondo le situazioni contingenti, dovrà stabilire se la concessione

dovrà essere accordata, in che misura il contributo dovrà essere impiegato e il periodo per il quale tale impiego è consentito.

Certo, il provvedimento, come dicevo, non risolve il problema, ma soltanto lo agevola. È, in sostanza, un primo passo avanti che si fa, il quale, s'intende, non deve esimere lo Stato dall'obbligo di risolvere integralmente il problema dell'edilizia giudiziaria, che è un problema grave ed impellente, non solo per il decoro della Magistratura, ma anche e sopratutto per la dignità stessa dell'Amministrazione della giustizia. Fermo quindi questo obbligo dello Stato, penso che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Io sono favorevole al disegno di legge in esame e credo che i chiarimenti che ha dato il relatore abbiano illuminato la Commissione sulla necessità della sua approvazione.

Desidero però fare alcune osservazioni. Noi riteniamo che con la legge n. 703 del 1952, che aumentava di sessanta volte il contributo stabilito dalle leggi fondamentali del 1941 e del 1950, un passo avanti decisamente sia stato compiuto per poter riattare e rendere più degne e conformi al decoro dell'Amministrazione della giustizia le sedi giudiziarie. Purtroppo però abbiamo visto che questa legge, che stabilisce l'aumento del contributo, contiene un vizio quasi funzionale, in quanto obbliga lo Stato a corrispondere il contributo dopo che il comune abbia dimostrato di aver fatto quelle opere, oppure di aver speso la somma corrispondente al contributo nelle opere di ricostruzione.

Voi conoscete gli inconvenienti che si sono verificati. Spesso alle richieste dei capi degli uffici giudiziari, i comuni oppongono di non avere la disponibilità di fondi; talvolta ciò corrisponde a verità, ma altre volte questi fondi sono stati destinati a scopi diversi. Di modo che, praticamente, l'attuazione di questa legge rimane lettera morta.

Ora il disegno di legge ammette la possibilità della cessione di parte del contributo, previo il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto coi Ministri del tesoro e dell'interno, e questo dovrebbe senz'altro risolvere il problema. Io mi permetto però di far rilevare – e richiamo in proposito l'attenzione del Governo – che sarebbe stato forse meglio se il disegno di legge avesse indicato anche gli istituti di credito che sono delegati e obbligati a fare queste operazioni.

CACCURI, *Relatore*. A ciò è delegata la Cassa depositi e prestiti.

AMATUCCI. Questo è il punto. Infatti nella pratica se una sede giudiziaria dovrà avere un certo contributo, l'istituto finanziatore dovrà, previa la cessione di parte del contributo, fare l'anticipazione al comune. Se questo meccanismo funzionasse effettivamente, come dice il relatore, un passo avanti si farebbe. Ma io dubito che tutti gli istituti di credito, e in particolar modo la Cassa depositi e prestiti, siano propensi a fare ai comuni anticipazioni, che dovrebbero essere estinte in tante annualità, pari a quella parte di contributo che può essere devoluta a questo scopo. Ritengo perciò che il Governo, che ha presentato il disegno di legge, dovrà preoccuparsi perché la sua attuazione sia effettiva.

Un'altra osservazione, sulla quale richiamo l'attenzione del Governo, è la seguente. Si parla genericamente di ampliamento, elevazione, ricostruzione, costruzione di edifici giudiziari. Mi sorge il dubbio che le carceri mandamentali verranno escluse dal beneficio. Se l'intenzione del Governo è quella di comprendere tra gli edifici giudiziari anche le carceri mandamentali, è necessario chiarirlo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha avuto questa idea.

AMATUCCI. E perché non dobbiamo applicare il disegno di legge in un senso più estensivo? Tutti conosciamo le condizioni delle carceri giudiziarie.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il contributo è troppo modesto.

AMATUCCI. Le carceri mandamentali sono sotto la diretta amministrazione dei comuni e sono questi che debbono provvedere a esse. Ora, in base a quale considerazione si deve prevedere nel disegno di legge la riattazione della pretura e non anche la riattazione delle carceri mandamentali, che spesso sono addirittura negli stessi edifici giudiziari? Eppure uno dei problemi fondamentali, specie nei piccoli centri, è di rendere le carceri mandamentali, se non perfette, per lo meno decorose. Tutti noi che esercitiamo la professione di avvocati, sappiamo in quali stamberghe, talvolta malsane e indecorose, vengono rinchiusi i detenuti. Dare al disegno di legge l'interpretazione estensiva in questo senso, sarebbe, a mio avviso, un completamento quanto mai utile e necessario.

CAPALOZZA. Io sono in parte favorevole e in parte sfavorevole al disegno di legge. Sono sfavorevole sia per le considerazioni che

sono state fatte dall'onorevole Amatucci circa l'insufficienza del provvedimento, sia perché ritengo che con i pochissimi mezzi posti a disposizione dei comuni dall'autorità centrale per la manutenzione degli uffici giudiziari, sarà assai difficile poter trarre le somme necessarie alla costruzione o alla riparazione degli edifici giudiziari. Tutti conosciamo la situazione di questi uffici, situazione veramente deplorevole. D'altra parte mi rendo conto che con il provvedimento in sostanza si aumentano quelle che sono, sia pure limitatamente, le possibilità dei comuni nel quadro dell'autonomia comunale, per la quale noi ci battiamo da sempre, e penso che il disegno di legge possa essere, sotto questo aspetto, approvato.

In conclusione, per quanto mi riguarda, mi asterrò dal voto.

BREGANZE. Vorrei rassicurare il collega Amatucci. Proprio in questi giorni è stata presentata una proposta di legge da alcuni colleghi veneti, intesa a portare modifiche alla legge Tupini. In questa proposta è anche inserito un articolo, che consentirebbe allo Stato di devolvere determinati contributi per la costruzione di carceri mandamentali. Penso che questa mia comunicazione possa tranquillizzare le preoccupazioni legittime del collega Amatucci.

AMATUCCI. Prendo atto della notizia che ci dà ora il collega Breganze, ma torno a ricordare alla Commissione che vi sono molte sedi giudiziarie situate nello stesso edificio delle carceri. Come si farà a rendere applicabile questa legge, quando ad esempio si potrà soprelevare un edificio per la parte relativa agli uffici giudiziari e non invece per quella relativa alle carceri mandamentali? Ciò avviene specialmente nei piccoli centri. Ritengo pertanto che solo se si rende organica la legge, essa sarà utile, e, essendoci già la proposta di legge dei deputati veneti, a cui non possiamo non plaudire, sono di avviso che si debba superarla in atto con l'estensione alle carceri mandamentali di questo provvedimento.

CACCURI, *Relatore*. Osservo che la dizione del disegno di legge è tanto ampia, che non eviterebbe l'investimento dei contributi anche per la sistemazione delle carceri mandamentali. Se i comuni hanno disponibilità, attraverso questi contributi, di procedere anche alla costruzione o all'ampliamento o alla riattazione delle carceri, che sono anche esse edifici giudiziari, credo che, per le disposizioni che abbiamo in esame essi potrebbero farlo.

AMATUCCI. Tanto più che al Ministero di grazia e giustizia, divisione delle carceri mandamentali, mi è stato fatto osservare che la dizione « uffici giudiziari » è una dizione molto generica, che comprende senz'altro le carceri giudiziarie; credo però che, per evitare difficoltà da parte del Ministero del Tesoro, sarebbe bene, senza modificare la legge, far risultare dagli atti questa interpretazione.

SILVESTRI. Io presento un ordine del giorno che si riferisce alle considerazioni fatte dall'onorevole Capalozza circa la modesta entità del contributo dello Stato. Il mio ordine del giorno raccomanda al Governo un congruo aumento del contributo statale di cui all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941 e all'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo disegno di legge vuole essere un contributo alla risoluzione del problema, che è importante e non facile, perchè deve essere fronteggiato con i mezzi delle finanze locali, le quali genericamente sono povere.

Non condivido l'obiezione fatta da alcuni autorevoli colleghi secondo la quale il contributo dello Stato sia assolutamente insufficiente. Più che altro si può parlare di una sua non equa ripartizione, perchè risulta al Ministero che alcune sedi giudiziarie hanno contributi notevolmente superiori alle necessità, tali quindi da consentire un margine per altre utilizzazioni; mentre vi sono comuni dove la sufficienza è lontana dall'essere realizzata. Ricorderò che in una sede di tribunale, sia pure importante, il contributo era di ben 27 milioni, molto superiore al contributo concesso ad altri comuni, che è di due, tre, quattro o cinque milioni: ed è stato possibile al Ministero ottenere che per quel tribunale il contributo passasse da 27 a 17 milioni, senza che se ne risentisse danno.

Questo inconveniente dipende dal fatto che il contributo fu introdotto con la legge del 1941, chiedendo ai comuni quello che avevano speso in quegli anni per gli uffici giudiziari. Tale sistema di accertamento fu un po' empirico, perchè alcuni comuni si affrettarono a dimostrare che avevano fatto chissà quali spese anche anteriori, in dipendenza forse del fatto che il loro palazzo di giustizia era molto vecchio, mentre altri si trovarono in condizioni diverse. A parte questo inconveniente, che va sanato, dobbiamo considerare che esiste una massa di contributi sulla quale, dopo la moltiplicazione per 60, si può contare con tranquillità, senza eccessivo aggravio quindi per i comuni, a carico dei quali è posta per legge la costruzione e la manutenzione del palazzo di giustizia. Con la norma in vigore per quanto

riguarda la manutenzione, lo Stato interviene con un contributo ai comuni, mentre per quanto riguarda le nuove costruzioni, non esiste contributo di sorta.

Ed è per venire incontro ai comuni su questo punto che il precedente Ministro di grazia e giustizia ha presentato il disegno di legge in esame che, se non risolverà il problema, costituirà, come ha detto il relatore, un primo passo in avanti. Esso vuole essere più che altro una impostazione del problema. Il resto potrà essere fatto con minore difficoltà in prosieguo di tempo con norme di dettaglio. Bisognerà procedere innanzi tutto ad una equa distribuzione, nel territorio, della massa del contributo dello Stato. Una certa contribuzione ordinaria dovrebbe essere erogata per la manutenzione e una parte straordinaria dovrebbe essere erogata per la nuova costruzione, costituendo una apposita commissione per disciplinare le concessioni. In questa maniera sarebbe ripartito, anche da un punto di vista generale, l'onere, perché una diminuzione di carattere generale inciderebbe in modo piuttosto modesto su tutte le sedi giudiziarie a favore di quelle sedi che hanno bisogno di un maggiore contributo di carattere straordinario per la costruzione. Poi occorrerà che in qualche modo si definisca la questione dell'ente finanziatore, che dovrà essere necessariamente la Cassa depositi e prestiti. Bisognerà anche stabilire che più che di una cessione vera e propria, si tratterà dell'utilizzazione del contributo come garanzia di determinati mutui da contrarre, altrimenti è chiaro che la cessione non consentirebbe di usufruire di una somma sufficiente. Bisognerà quindi stabilire come deve essere calcolato il contributo ai fini del valore capitale.

Mi permetto pertanto di chiedere l'approvazione di questo disegno di legge, con quelle variazioni che potranno essere ritenute opportune, ma che mi auguro non siano eccessive, perché il disegno di legge già rappresenta il risultato di trattative notevoli intercorse col Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. A me sembra che, dopo le osservazioni del relatore, dell'onorevole Amatucci, dell'onorevole Capalozza e dell'onorevole Sottosegretario, si possa arrivare alla conclusione che in via di massima la Commissione è concorde sulle finalità che si propone questo disegno di legge. Tuttavia, anche per i rilievi particolari che sono stati fatti dal Sottosegretario di Stato, mi pare che lo strumento legislativo, quale ci viene presentato per raggiungere questi risultati, sia assolutamente insufficiente.

Ho quindi l'impressione che questo disegno di legge, se sarà approvato così, sarà completamente inefficace. Ritengo che per essere operante esso ha bisogno di essere radicalmente riveduto soprattutto per quanto attiene alla determinazione dell'ente finanziatore, che diventa lo strumento essenziale e indispensabile della operazione che si cerca di autorizzare e di permettere. E non basta specificare gli enti finanziatori, ma bisogna stabilire che le opere di costruzione, elevazione, riattamento, ecc., sono da considerare come le altre opere pubbliche ammesse a contribuzione dello Stato; per esse, cioè, deve esserci una determinata somma assicurata dalla Cassa depositi e prestiti.

Vogliamo fare delle leggi che siano operanti o fare delle leggi da inserire puramente e semplicemente nella raccolta ufficiali delle leggi? Neanche la seconda parte del disegno di legge mi convince. Infatti, un comune che fa questo atto di buona volontà e chiede di poter utilizzare una parte del contributo messo a disposizione dal Ministero, per fare le opere di costruzione o di restauro degli uffici giudiziari, da chi dovrebbe avere l'autorizzazione? Credo dal Ministro di grazia e giustizia soltanto, perché, una volta stabilito che ci sono le somme disponibili, il compito del Tesoro finisce. Invece nell'articolo 2 vediamo perpetuarsi il solito meccanismo: «... di concerto coi Ministri dell'interno e del tesoro». Finché si va avanti con questo sistema – e questo dovrebbe essere un richiamo anche all'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia per un indirizzo più pratico e aderente alla realtà – non si raggiungono gli scopi voluti.

Il mio avviso pertanto è il seguente: questo disegno di legge va accolto, ma deve essere radicalmente riveduto cercando di risolvere in questa sede anche gli altri inconvenienti lamentati durante la odierna discussione. C'è una tabella che considera complessivamente il monte di contributi dello Stato per le spese di manutenzione degli uffici giudiziari; ed è una somma notevole, perché il contributo stabilito nel 1941 è stato aumentato *sic et simpliciter* di 60 volte. Ma la distribuzione è assurda, fatta senza razionalità, con disparità di trattamento evidente, a causa di insufficienti informazioni o per il modo in cui queste informazioni sono state a suo tempo raccolte dal Ministero di grazia e giustizia, per quanto riguardava il fabbisogno effettivo dei comuni. Bisogna rivedere tale ripartizione. Ci sono dei comuni che hanno

esuberanza assoluta di fondi, ce ne sono altri che sono in stato di assoluta insufficienza.

V'è poi da considerare giustamente il problema pratico sottolineato dall'onorevole Amatucci. Io non sono convinto che la dizione adoperata dal disegno di legge di « uffici giudiziari », per quanto estensivamente interpretata, possa comprendere anche le carceri mandamentali. Comunque c'è un dato di fatto del quale non credo che si possa non tener conto. In molti comuni la sede delle carceri è nello stesso edificio della sede dell'ufficio giudiziario. Almeno in questi casi una specificazione e un chiarimento sono necessari, per evitare inutili discussioni.

A mio avviso, si deve nominare un comitato ristretto, che riveda, d'accordo col rappresentante del Governo, il disegno di legge.

AMATUCCI. Sono d'accordo con la proposta del Presidente di nominare un comitato, per rendere la formulazione di questo disegno di legge più aderente alla realtà. E sono d'accordo soprattutto dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Breganze relativamente alla esistenza di una proposta di legge in virtù della quale si vorrebbero estendere i benefici della legge Tupini anche agli edifici carcerari. Evidentemente i due provvedimenti dovrebbero essere abbinati, in quanto convergono allo stesso scopo. Il comitato potrebbe arrivare a una formulazione concreta, pratica, operante, che potrebbe essere poi accolta dalla Commissione.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Debbo dare un chiarimento, perché non siano fraintese le conclusioni del Presidente.

La massa dei contributi è sufficiente, perché è stata stabilita su richiesta diretta dei comuni, in base alla dimostrazione delle spese dai singoli sostenute, moltiplicate per il coefficiente di svalutazione 60. Ne deriva che questa legge non è inoperante *in toto*, ma in parte, nel senso che quei comuni che hanno un contributo sufficiente, potranno fare i palazzi di giustizia; quelli che non ne hanno abbastanza, potranno farlo soltanto a scapito di una pratica rinuncia al contributo, addossandosi per gli anni avvenire la manutenzione ordinaria. Quello che è necessario è un riordinamento. Ma il Ministero, che ha presentato questo disegno di legge in forma succinta, sa di potere anche rimediare a queste incongruenze, perché la legge del 1941 dà la possibilità al Ministero di rivedere ogni tre anni il contributo. L'Amministrazione ha infatti permanentemente la facoltà di fare una revisione.

Se, per rendere più immediata questa revisione, si vuole trasferire la potestà del Ministero alla regolamentazione direttamente in una legge, il Ministero non ha nessun motivo di opporsi.

Perciò, mentre in via principale insisto per l'approvazione del principio informatore del disegno di legge, che certamente risolverà parecchie difficoltà, non mi oppongo alla introduzione di alcuni emendamenti, che possono sembrare opportuni, come quello di abolire il concerto dei Ministri dell'interno e del tesoro.

Sono pertanto d'accordo con la proposta del Presidente di affidare lo studio del disegno di legge a un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Perché risulti approvato il principio a cui si ispira il disegno di legge porrò prima in votazione il passaggio all'esame degli articoli, per la formulazione dei quali siamo d'accordo di nominare un comitato ristretto che porterà le sue conclusioni all'esame della Commissione.

Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(*È approvato*).

Chiamo a far parte del comitato che dovrà procedere alla formulazione del nuovo testo i deputati: Amatucci, Caccuri, Colitto, Silvestri e Bernardi.

L'onorevole Silvestri ha presentato il seguente ordine del giorno che può essere votato ora o in seguito essendo di invito al Governo:

« La Commissione di giustizia della Camera dei deputati, in occasione della discussione del disegno di legge n. 706, raccomanda al Governo un congruo aumento del contributo statale, di cui all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Rilevo che il Governo ritiene che il contributo è notevole nella sua massa complessiva e che abbia soltanto bisogno di una migliore ripartizione.

Ad ogni modo, poiché i problemi della giustizia sono importanti e gravi e interessano tutto il Paese, questo voto dell'onorevole Silvestri, che riguarda la erogazione di maggiori mezzi finanziari, non ci può trovare, fondamentalmente, che favorevoli. Il Governo lo accetta quindi come raccomandazione.

SILVESTRI. Avendo accettato il Governo come raccomandazione il mio ordine del giorno, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito ora il comitato a svolgere rapidamente i suoi lavori onde sottoporre al più presto alla Commissione le conclusioni alle quali perverrà.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del corpo degli agenti di custodia. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al secondo punto la discussione del disegno di legge sulle « Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Caccuri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CACCURI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende a ovviare ad un inconveniente della legge 9 febbraio 1942, n. 195, la quale consentiva con l'articolo primo agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia con grado non inferiore a vicebrigadiere e che avessero compiuto almeno quindici anni di servizio, ma non più di diciassette, di fare domanda di impiego civile per posti di gruppo *C* dell'Amministrazione della grazia e giustizia.

Alla condizione di aver compiuto i 15 anni di servizio, era aggiunta l'altra di non aver superato i 17 anni. Ma quest'ultima condizione ha reso quasi inoperante la norma legislativa, perché in realtà pochissimi elementi conseguono il grado di sottufficiale prima di aver superato il 17° anno di servizio. Sicché in pratica un numero assai ridotto di sottufficiali poteva aspirare al passaggio nei ruoli di gruppo *C* e l'Amministrazione era costretta a rinunciare all'opera di ottimi sottufficiali, solo perché avevano da poco superato i 17 anni complessivi di servizio.

Per ovviare a tale inconveniente, si propone col presente disegno di legge di togliere il limite massimo di anzianità, facendo riferimento soltanto a quello minimo di 15 anni di servizio, così come, del resto, è stabilito anche per i sottufficiali della Guardia di finanza, che possono passare nei ruoli di gruppo *C* dell'amministrazione finanziaria, se hanno la qualifica di vicebrigadiere e l'anzianità minima di 15 anni di servizio.

Abrogandosi il limite massimo di 17 anni, diventa superfluo l'articolo 5 della legge del 1952, cha stabiliva la sospensione del limite massino di 17 anni di servizio nel periodo di prima applicazione del provvedimento; perciò il disegno di legge ne propone con l'articolo 2 l'abrogazione.

Per queste considerazioni, ritengo che il provvedimento, che è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, possa essere approvato da questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Sono molto perplesso circa questo disegno di legge. Non è la prima volta che discutiamo, sia in Commissione, sia in Assemblea, della creazione del gruppo *C* nell'ordine giudiziario. Ora, con questo provvedimento si stabilisce che gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia con grado non inferiore a vicebrigadiere possono fare domanda per essere assunti nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione della giustizia.

Indiscutibilmente si tratta di elementi qualificati non solo per cultura, ma anche per capacità; però è anche vero che dopo 15 anni questi elementi godono di un certo trattamento di quiescenza.

Ritengo che, pur riservando una certa quota a costoro, sarebbe bene che il disegno di legge si inserisse nella proposta presentata alla Camera dall'onorevole Gatto, che parla non solo di sistemazione degli aiutanti di cancelleria di terza categoria, ma anche dell'istituzione del gruppo *C*.

Come i colleghi ricorderanno, nella passata legislatura questa proposta di legge venne all'esame del Parlamento. L'onorevole Capalozza insieme a me prese la parola in favore del provvedimento, ma di fronte all'opposizione o alle riserve sollevate da una parte della Commissione l'esame fu rinviato né poté essere ripreso per lo scioglimento delle Camere.

In linea di massima, quindi, sono favorevole al disegno di legge, però faccio formale proposta perché esso venga abbinato, per l'esame, alla proposta di legge Gatto, che è stata ripresentata.

CACCURI, *Relatore*. Rispondo subito all'onorevole Amatucci. La legge per il passaggio al gruppo *C* esiste già. Si tratta solo di modificare una disposizione di quella legge per renderla operante. Ripeto: la legge del 9 febbraio 1942 stabiliva che potevano passare nel gruppo *C* i sottufficiali che avevano quindici anni di servizio e non più di 17 anni di anzianità. Di fatto avviene che gli agenti di custodia vengono promossi sottufficiali al

18° anno di servizio; quindi pochissimi sono quei sottufficiali che vengono promossi entro il 17° anno di servizio. In tal modo la legge, così come era stata formulata, diventava inoperante e l'amministrazione era costretta a rinunciare a questi sottufficiali ben meritevoli, perché avevano superato magari di un solo giorno il 17° anno di servizio. Per rendere operante la legge, si propone questa modifica. Ma non si tratta di una legge nuova.

AMATUCCI. Dopo i chiarimenti del relatore non insisto nella mia osservazione.

BERNARDI. Io e i colleghi del mio gruppo parlamentare crediamo che questa legge sia giusta e pertanto voteremo a favore di essa.

CAPALOZZA. Mi rendo conto delle considerazioni fatte dall'onorevole Amatucci, ma penso anche io che per venire incontro alle legittime richieste degli amanuensi degli uffici giudiziari non si debba rinviare l'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dal Senato. Ad ogni modo, vorrei cogliere anche io l'occasione per raccomandare al Governo di tutelare gli interessi degli amanuensi, che battono da tanto tempo alle porte del Parlamento.

DEGLI OCCHI. Anche a nome dei colleghi del mio gruppo parlamentare dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È vero che esiste il problema degli amanuensi, il quale dovrà essere risolto; ma l'Amministrazione di grazia e giustizia ha molti servizi in cui sono dipendenti di gruppo *C*. Questi di cui ci occupiamo oggi saranno particolarmente impiegati nelle amministrazioni carcerarie, dove hanno particolare capacità ed esperienza.

TESAURO. Sono d'accordo sull'opportunità di questo disegno di legge, che rimuove una condizione che rendeva manifestamente inoperante il dettato della legge del 1942. Ho qualche perplessità sul principio che per la prima volta nella nostra legislazione viene introdotto: quello cioè della prevalenza accordata a chi ha fatto per primo la domanda.

Questo crea non solo una situazione di vero disagio, ma non è conforme a quelli che sono i criteri generali della pubblica Amministrazione

PRESIDENTE. Di questo parleremo quando esamineremo gli articoli.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo 1°. Ne do lettura:

« L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, è così modificato:

« Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

« Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'articolo 3 del regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadoere, saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita in base alla data delle domande ».

Porrò in votazione questo articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma, sul quale non vi sono osservazioni.

(*Sono approvati*).

Sul terzo comma anche io osservo con l'onorevole Tesauro che il sistema adottato di fissare la graduatoria tenendo conto della data di presentazione delle domande non è accettabile.

Io direi: « La graduatoria..... verrà stabilita in base all'anzianità di servizio ».

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questa disposizione non è venuta fuori cervelloticamente: è sorta dal fatto che si tratta di persone che chiedono il reimpiego. In secondo luogo, non so che cosa sia stabilito nella legge analoga del 1938 per quanto riguarda l'Amministrazione finanziaria, perchè sarebbe certamente il caso di adottare un criterio analogo.

TESAURO. Nell'Amministrazione finanziaria si segue addirittura un criterio di merito, cioè non basta il criterio della idoneità, ma si applica il criterio di scelta per titoli tra quelli che fanno la domanda; e ci sono anche delle condizioni preferenziali.

AMADEI. Anche io ritengo che il criterio della data di presentazione della domanda sia irrazionale. Vorrei proporre la formula: « ...verrà stabilita in base all'anzianità e ai titoli ». Possono infatti concorrere a occupare questi posti gli agenti di custodia con grado non inferiore a vicebrigadiere. Evidentemente, se c'è un vicebrigadiere e un brigadiere a parità di condizioni, il titolo maggiore compete al brigadiere e non al vicebrigadiere, anche se questo ha fatto la domanda prima dell'altro.

PRESIDENTE. Io mi fermerei all'anzianità.

TESAURO. Molte volte può avvenire che, a pari anzianità, ci sia uno che abbia dei titoli di gran lunga prevalenti. Come è possibile disconoscere questo criterio che deve essere fondamentale in una pubblica amministrazione?

PRESIDENTE. Allora, dopo il giudizio di idoneità, bisogna fare un giudizio comparativo dei titoli. Mi pare eccessivo.

LOPARDI. Io propongo questa formula: «...verrà stabilita in base alla anzianità, tra coloro che hanno fatto domanda».

TESAURO. La domanda è il presupposto fondamentale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzi tutto, secondo il disegno di legge, si debbono scegliere coloro che chiedono il reimpiego: quindi la domanda è basilare. In secondo luogo, si tratta in fondo di sistemare un certo numero di persone che hanno servito sia pure modestamente, ma lodevolmente, l'Amministrazione: quindi c'è un giudizio di idoneità. Si potranno poi stabilire anche dei criteri estrinseci, come il grado, l'anzianità, la domanda, se volete, ma non potrà esserci una nuova valutazione di merito, perché il giudizio è di pura idoneità.

TESAURO. Io accetterei volentieri anche il criterio della anzianità, che, in definitiva, è meno arbitrario di quello della data di presentazione della domanda. Però vorrei richiamare all'attenzione della Commissione e all'esperienza soprattutto del Sottosegretario di Stato, che proprio nel campo dell'Amministrazione della giustizia e nella disciplina dei rapporti di tutti gli impiegati e funzionari che ne dipendono, vige il principio che, anche quando si ammette la promozione per mera idoneità, si dà la preferenza, quando il numero dei posti è limitato, a chi ha maggiori titoli. Il criterio dell'idoneità non si scompagna mai dall'altro, quando il numero dei posti è limitato. Questo è il criterio a cui si informa tutta la nostra amministrazione. Per quale ragione in questa disposizione legislativa dovremmo decampare da questo criterio?

Inoltre ci troviamo di fronte a una materia già in modo particolare disciplinata per altre amministrazioni, per esempio per la Guardia di finanza. Vorrei sapere perché per gli agenti di custodia dovremmo arrivare all'arbitrio più o meno manifesto.

LOPARDI. È vero che la Commissione centrale di avanzamento dà un criterio di idoneità, ma se questa è una commissione di avanzamento, non vedo perché essa, nel riconoscere l'idoneità del sottufficiale, non possa fare, in base ai titoli e all'anzianità, anche una graduatoria. In tal modo sarebbe evidente che la scelta verrebbe fatta in base alla graduatoria nei limiti dei posti disponibili.

Io perciò proporrei «...verrà stabilita dalla Commissione suddetta in base al grado e all'anzianità».

FUMAGALLI. Io suggerisco quest'altra formula: «... verrà stabilita, a parità di grado, in base all'anzianità».

LOPARDI. Secondo la mia proposta, la Commissione stessa dovrebbe fare la graduatoria.

TESAURO. È quello che si fa in tutti i concorsi.

PRESIDENTE. Effettivamente, c'è la Commissione di avanzamento che dà il giudizio di idoneità generico; accanto al giudizio di idoneità, la Commissione di avanzamento, secondo i comuni criteri, potrà fare la graduatoria.

CACCURI, *Relatore*. La Commissione di avanzamento fa la classifica anno per anno e non è detto che tutti quelli che sono dichiarati idonei vengano utilizzati in quell'anno. Nell'anno successivo che cosa succederà?

PRESIDENTE. Si rifarà completamente la graduatoria.

TESAURO. È giusto. Già nel campo della giustizia si procede in questo modo in tutti i casi in cui si passa di grado per idoneità.

BOTTONELLI. Questo avviene anche nell'amministrazione militare.

PRESIDENTE. Perciò potremmo dire: «... sarà formata dalla Commissione di avanzamento». Così si ha il rinvio ai principî generali.

MUSOTTO. Mi pare che questa formula rischi di dare troppi poteri alla Commissione di avanzamento; bisogna specificare.

PRESIDENTE. Allora diciamo: «... sarà formata dalla Commissione di avanzamento, per titoli e anzianità».

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 con l'emendamento che sostituisce le parole «sarà formata dalla Commissione di avanzamento, per titoli e anzianità», al posto delle altre: «verrà stabilita in base alla data delle domande».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195. ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Elia: Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato. (463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi la discussione della proposta di legge del senatore Elia: « Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili ». La proposta di legge è stata già approvata dalla II Commissione permanente del Senato e ha il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro della Camera.

L'onorevole Bucciarelli Ducci, in sostituzione del relatore onorevole Sparapani, ha facoltà di svolgere la relazione su questa proposta di legge.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Con l'articolo 2 del regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1737, furono estese al personale dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili le disposizioni vigenti per il personale dell'Amministrazione civile dello Stato, sia relativamente all'assunzione in servizio, sia in riferimento alla carriera e al trattamento economico.

Tale principio venne ribadito con l'articolo 6 del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1876, e venne riaffermato ancora con l'articolo 6 della legge 17 maggio 1952, n. 629.

Era logico attendersi che, in base a queste disposizioni di legge, fossero estesi a tutti gli impiegati degli Archivi notarili i benefici della iscrizione all'Opera di previdenza, di cui godono gli altri impiegati dello Stato, e che questi benefici dovessero avere inizio dall'entrata in vigore della legge del 1924, n. 1737, che equiparava i dipendenti dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili.

Invece tale iscrizione non avvenne subito. ma fu ritardata di circa 16 anni. In modo che l'iscrizione all'Opera di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili si ebbe soltanto con l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1940, n. 251. Quali sono le conseguenze? Si è determinata una situazione di evidente e ingiustificato svantaggio per gli impiegati degli Archivi notarili, rispetto agli altri impiegati dello Stato. Infatti all'atto del collocamento a riposo degli impiegati degli Archivi notarili, questi vengono a percepire un'indennità di buonuscita molto inferiore a quella che spetta agli altri dipendenti statali, che abbiano una uguale anzianità di servizio.

Ciò perché essi vantano una data di iscrizione meno remota di quella che possono vantare gli altri impiegati.

Con l'attuale proposta di legge del senatore Elia si vuole rimediare a questo inconveniente e si chiede di stabilire una retrodatazione di iscrizione all'Opera di previdenza ai fini della corresponsione della buonuscita.

Il criterio che verrebbe proposto e che è stato già approvato dal Senato, per realizzare questa retrodatazione, sarebbe il seguente: si stabilisce che agli impiegati e uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in una data successiva, siano riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato incorporato nell'E. N. P. A. S., i servizi resi nella qualità predetta anteriormente al 1° maggio 1940. Quindi questa anzianità viene a computarsi ai fini dell'iscrizione all'Opera di previdenza. Il servizio prestato viene computato per intero, qualora il collocamento a riposo avvenga successivamente al 1° gennaio 1953: se invece avviene dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952, viene computato per il 70 per cento. Questa diversità di utilizzazione del servizio già prestato viene fuori dal calcolo che hanno fatto gli attuariali per ristabilire il principio di uguaglianza di trattamento dell'indennità di buonuscita fra i dipendenti dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili e gli altri impiegati dello Stato.

La retrodatazione importa anche degli oneri finanziari. Quindi si stabilisce con l'articolo 2 che l'Amministrazione degli Archivi notarili corrisponderà all'E. N. P. A. S., che dovrà corrispondere l'indennità di buonuscita, un contributo di 25 milioni; e lo avrebbe dovuto corrispondere entro la data del 1° gennaio 1954: infatti la presentazione della proposta di legge risale al 26 ottobre 1953.

Poi si stabilisce che gli impiegati i quali siano in servizio alla data del 1° gennaio 1953 e che verranno a beneficiare anche di questo versamento di contributo straordinario, – perchè vengono messi su un piano di uguaglianza rispetto agli altri impiegati dello Stato – dovranno fare un versamento pari al 5 per mille dello stipendio annuo netto per tanti anni, quanti sono gli anni di anzianità di servizio. Questa somma dovrà essere corrisposta in rate in un periodo non superiore a tre anni.

La proposta di legge ha quindi la finalità specifica di eliminare una situazione di svantaggio che gravava sui dipendenti dell'Am-

ministrazione autonoma degli Archivi notarili, in maniera da porre questi dipendenti, che già dal 1924 erano equiparati agli altri impiegati dello Stato, su un piano di assoluta parità, sia potendo effettuare il riscatto con minimo sacrificio, sia potendo beneficiare di un contributo straordinario, che dovrà essere versato alla Cassa dell'E. N. P. A. S.

Ritengo, quindi, che la proposta di legge possa essere senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Di questo provvedimento al Senato fu riconosciuta la opportunità da parte di tutti i settori della Commissione. Credo che dovremmo approvarlo anche noi, per due ragioni: primo, perchè si tratta di un provvedimento di equiparazione giustificatissimo, secondo, perchè questo stesso criterio è stato già applicato in altri casi analoghi.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Per esempio, per i maestri elementari.

CAPALOZZA. Io e i colleghi del mio gruppo voteremo a favore della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946, o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E. N. P. A. S., i servizi resi, nelle qualità predette, anteriormente al 1° maggio 1940:

a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli Archivi notarili corrisponderà all'E. N. P. A. S., entro la data del 1° gennaio 1954, il contributo straordinario di riscatto di lire 25.000.000, calcolato complessivamente per tutto il personale dell'Amministrazione medesima, già cessato o tuttora in servizio.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il personale ancora in servizio alla data del 1° gennaio 1953, che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'articolo 1, è tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo, mediante la corresponsione all'Amministrazione degli Archivi notarili di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo goduto alla data predetta, per il numero intero degli anni di servizio di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione stessa anteriormente al 1° maggio 1940, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori a sei mesi, e computando, quelle superiori, per un anno intero.

La corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:

con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, in un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

con ritenuta sull'importo ancora dovuto dall'E. N. P. A. S., a titolo di indennità di buonuscita, per il personale già cessato dal servizio a tale data.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Romano Antonio: Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Romano: « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla II Commissione permanente del Senato e ha avuto il parere favorevole della I Commissione (Interni) della Camera.

L'onorevole Bucciarelli Ducci, in sostituzione del relatore onorevole Sparapani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento molto semplice. Con l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che riordinava tutta la materia degli ufficiali giudiziari, veniva riconosciuta la facoltà di accordare la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario a quegli uscieri di conciliazione che fossero commessi autorizzati presso ufficiali giudiziari. All'entrata in vigore della legge vi erano degli uscieri di conciliazione che prestavano servizio nel settore delle preture come ufficiali giudiziari, perché mancavano i titolari. Essi non avevano, pertanto, all'entrata in vigore della legge, la qualifica di commessi autorizzati e non poterono beneficiare della disposizione legislativa che riconosceva agli uscieri di conciliazione, che fossero commessi autorizzati di ufficiali giudiziari, la qualifica di aiutante di ufficiale giudiziario, esonerandoli sia dal fare il concorso, sia dal prescritto titolo di studio.

La proposta di legge si propone di eliminare la incongruenza non essendo giusto che un usciere di conciliazione, per il semplice fatto che nel momento in cui entrò in vigore la legge non aveva la qualifica di commesso dell'ufficiale giudiziario, sia escluso dall'acquisire la qualifica di aiutante di ufficiale giudiziario.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Avrei da proporre un emendamento alla proposta di legge, emendamento che anche il senatore Romano conosce ed approva. Lo illustrerò brevemente.

La proposta di legge parla di uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, hanno esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario; ma omette completamente quei casi in cui gli uscieri di conciliazione, pur avendo esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario per un certo tempo, non avevano la qualità di commessi. L'emendamento riguarda appunto l'inclusione di quegli uscieri di conciliazione che hanno esercitato lodevolmente le funzioni di ufficiale giudiziario per un periodo di almeno cinque anni, pur non essendo stati nominati commessi autorizzati.

Condivido il fine che si vuole così raggiungere perché tutti ricordiamo che allorché si venne a discutere la legge del 1951 si partì dal presupposto di una specie di albo chiuso; erano 1300 i commessi giudiziari e questi passarono nella categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Trasmetto pertanto alla Presidenza la proposta formulata concretamente.

BERLINGUER. Sono d'accordo col collega Amatucci e mi fa piacere che egli abbia portato la notizia, sia pure non ufficiale, che ci autorizza a confidare che, se introdurremo l'emendamento, il Senato confermerà la nostra deliberazione.

La proposta di legge in esame è stata approvata dal Senato un po' frettolosamente e formalisticamente, e si è dimenticata la situazione in cui si trovava la maggioranza di queste persone che hanno veramente esercitato le funzioni di commesso di ufficiale giudiziario senza l'autorizzazione prevista dalla legge.

Non credo che l'emendamento, che può in fondo limitarsi alla soppressione delle parole « essendo stati commessi autorizzati » possa essere dannoso per l'Amministrazione della giustizia, perché le garanzie per la nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari di questi interessati esistono già nell'articolo 1° del testo, dove è detto che la nomina viene fatta su proposta del Presidente della Corte di appello. È evidente che una valutazione di merito sarà fatta sia dal Presidente della Corte d'appello sia dal Ministro di grazia e giustizia. Saremo perciò in grado di immettere nell'Amministrazione persone degnissime di esercitare queste modeste funzioni.

CAPALOZZA. Noi siamo per l'approvazione della proposta di legge e delle modifiche proposte dall'onorevole Amatucci, alle quali si è dichiarato favorevole anche l'onorevole Berlinguer.

Penso, per venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Amatucci, che sia sufficiente, come suggeriva l'onorevole Berlinguer, la pura e semplice soppressione dell'inciso « essendo stati commessi autorizzati ».

C'è però un'altra questione – per risolvere la quale presento un emendamento, che potrà essere fuso con quello dell'onorevole Amatucci o potrà essere sostituito a questo – che è stata a noi segnalata. Essa riguarda alcuni uscieri di conciliazione che hanno espletato le funzioni di commesso autorizzato indicate dalla legge, senza però esercitarle continuativamente. E ciò non per colpa loro, perché è evidente che se tra l'entrata in vigore della legge del giugno 1949 e la pubblicazione della legge dell'ottobre 1951 a un certo momento sono stati estromessi dalle

funzioni, essendo venuto l'ufficiale giudiziario o per qualche altra esigenza di servizio non attinente a ragioni di capacità o di disciplina, non c'è ragione che sia negata ad essi la possibilità di fruire del beneficio previsto da questa legge.

Raccomando al Sottosegretario di Stato di esaminare questa situazione, perché si verrebbe incontro ad esigenze particolarmente sentite e giuste; e raccomando anche ai colleghi di vedere se non sia il caso di approvare il mio emendamento, nel senso di sostituire alla parola « continuativamente » le parole: « anche non continuativamente ».

PRESIDENTE. Quindi la proposta Capalozza è duplice: primo, assorbire l'emendamento Amatucci mediante la soppressione dell'inciso « essendo stati commessi autorizzati »; secondo, sopprimere il requisito della continuatività dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, sostituendo alla parola « continuativamente » le parole: « anche non continuativamente ».

CAPALOZZA. Desidero aggiungere che si tratta di pochissime persone. Nell'esposto che ho ricevuto si precisano i punti che ho indicati alla Commissione e si specifica che si tratta di quindici o sedici persone, che verrebbero a essere danneggiate, se non si provvedesse nel senso da me proposto.

AMATUCCI. Vorrei far rilevare al collega Capalozza che il suo emendamento relativo alla non continuità del servizio snatura lo spirito della proposta di legge, in quanto è vero che per l'articolo 91 del testo unico del 1924, il Presidente della Corte d'appello nei luoghi dove mancava l'ufficiale giudiziario poteva nominare ad esercitare queste funzioni degli uscieri di conciliazione; ma la legge del 1949 limitava un po' la libertà del Presidente della Corte d'appello, stabilendo espressamente che si dovessero scegliere coloro che avessero esercitato queste funzioni per un certo periodo di tempo, allo scopo di valutarne la capacità, la serietà, e lo zelo.

Ora, la proposta dell'onorevole Capalozza, che vorrebbe sopprimere la continuatività del servizio, per cui anche l'esercizio di pochi giorni delle funzioni di ufficiale giudiziario darebbe la possibilità di usufruire dei benefici di questa legge, produce in me una certa perplessità.

CAPALOZZA. Si potrebbe stabilire un periodo di esercizio, perché è certo che, se le funzioni sono state esercitate per dieci giorni, sarebbe assurdo concedere questo beneficio.

AMATUCCI. Io direi che il servizio deve essere stato prestato lodevolmente per un periodo di cinque anni.

TESAURO. Non possiamo accettare l'emendamento Capalozza così come viene formulato, perché si arriverebbe ad autorizzare la nomina ad aiutante ufficiale giudiziario di tutti gli uscieri di conciliazione. Infatti non ce ne è uno in Italia il quale non sia stato, magari in maniera assolutamente temporanea e magari per un solo atto, investito eccezionalmente della funzione. È possibile modificare radicalmente quella che è la situazione giuridica ed economica di questa categoria?

CAPALOZZA. Mi rendo perfettamente conto delle obbiezioni che sono state mosse. Vorrei che i colleghi mi aiutassero a restringere la portata del mio emendamento. L'articolo 1 parla di servizio continuativo per tutto il periodo stabilito nell'articolo stesso. Ora si tratta di includere anche quegli uscieri di conciliazione che hanno esercitato le funzioni continuativamente, ma non per tutto il periodo suddetto. Potrà esserci qualcuno a cui mancano soltanto quindici giorni, un mese! Si potrebbe dire: « che abbiano espletato le funzioni almeno per un anno ».

CACCURI. Il presupposto di tutte le due leggi è che gli uscieri di conciliazione avessero avuto la nomina a commessi autorizzati. Se si tratta di uscieri di conciliazione che non hanno avuto la nomina a commessi, siamo fuori della legge.

CAPALOZZA. Questo era l'intendimento della legge, ma l'emendamento Amatucci e il mio escludono questo presupposto. Comunque, la posizione della quale mi occupo e che mi sembra sodisfare esigenze di giustizia, è un'altra. È quella degli uscieri di conciliazione nominati commessi autorizzati – quindi siamo fuori della più ampia determinazione dell'emendamento Amatucci e siamo nell'ambito della legge – che, avendo esercitato le funzioni per un certo periodo di tempo, a un certo momento non le hanno più esercitate per il fatto che il Ministero o gli organi competenti hanno nominato l'ufficiale giudiziario. Essi sono rimasti commessi autorizzati e quindi non si vede perché, non certo per loro colpa, dovrebbero essere esclusi da questo beneficio. Si potrebbe porre un limite: « che abbiano esercitato continuativamente almeno per un anno ».

AMATUCCI. Lo scopo del mio emendamento è di comprendere anche gli uscieri di conciliazione che, avendo espletato le funzioni di ufficiale giudiziario, pur tuttavia non hanno mai conseguito la nomina a commesso; con la condizione però che questa funzione abbiano esercitato per un periodo di cinque anni e continuativamente.

PRESIDENTE. A ciò è pregiudiziale di vedere se si può prescindere dalla condizione di avere avuto la nomina a commesso autorizzato. Una volta risolto favorevolmente questo problema, si dovrebbe esaminare quali requisiti dovrebbero richiedersi.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Amatucci, esprimo parere favorevole. Se l'usciere di conciliazione, pur svolgendo le funzioni di ufficiale giudiziario, non ha avuto la qualifica di commesso autorizzato, perché, essendo la sede priva di titolare, egli non ha potuto mai collaborare col titolare e acquisire la qualifica di commesso autorizzato, non vi è ragione sostanziale perché debba essere escluso dai benefici della legge. I requisiti di « lodevolmente » e « continuativamente per cinque anni » possono essere sufficienti.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma la legge parla di due anni !

CAPALOZZA. Effettivamente, la legge chiede due anni e voi ne domandate cinque ? Il vostro emendamento contiene nello stesso tempo un allargamento e una restrizione. Bisognerebbe allora fare le due ipotesi.

AMATUCCI. Il mio emendamento sarebbe aggiuntivo alla proposta di legge.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare che la proposta Amatucci crei una situazione di disordine, perché questa proposta di legge, a parte la questione del termine entro il quale deve essere stata esercitata la mansione di ufficiale giudiziario, ha una funzione temporanea, cioè non si deve andare al di là del 1951. Ora il termine di cinque anni per gli uscieri di conciliazione che non hanno avuto la qualifica di commesso, da un certo punto di vista sarebbe un termine sufficiente, ma da un altro punto di vista costituisce una illogica estensione, perché non si trova più in questo emendamento il requisito della limitazione temporale al 1951.

Quindi la cosa migliore sarebbe a mio avviso di assimilare la condizione degli uscieri di conciliazione che non sono stati commessi autorizzati, ma che hanno esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario, a quella degli uscieri che hanno avuto la qualifica di commessi autorizzati, lasciando il termine dal 1949 al 1951.

BERLINGUER. Io concordo con le considerazioni del collega Guerrieri. Prima di tutto mi pare che, facendo una distinzione, ci impighiamo nella necessità di un riordinamento generale di tutto l'articolo, il che è piuttosto complicato. D'altra parte – lo ha detto anche il relatore – praticamente gli uscieri di conciliazione che sono stati autorizzati come commessi e quelli che non sono stati autorizzati, si trovano nelle stesse condizioni. Le autorizzazioni date o non date, dipendono non dal servizio, prestato lodevolmente o meno, ma dalla particolare condizione locale dell'assenza del titolare di quella pretura. Quando aggiungiamo anche l'avverbio « lodevolmente », offriamo un criterio al Presidente della Corte d'appello e al Ministro per giudicare, su un piano di parità, sia quelli che avevano avuto l'autorizzazione che quelli che non l'avevano avuta. Quindi possiamo equiparare le due situazioni, senza distinguere la durata del servizio prestato. Basterebbe la soppressione dell'inciso: « non essendo stati commessi autorizzati ».

L'altra proposta Capalozza può essere decisa a parte.

RICCIO STEFANO. Ho l'impressione che con la proposta Amatucci si svisi completamente il contenuto della proposta di legge che ci viene sottoposta. Il presupposto della proposta di legge non è soltanto il riconoscimento o l'autorizzazione all'esercizio della funzione di commessi; ma anche lo scopo di sistemare quelli che hanno esercitato tale funzione in un determinato periodo particolarissimo, che va dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949 a quella della pubblicazione della legge 18 ottobre 1951. Quindi, sostanzialmente, si tratterebbe di una norma transitoria, la quale serve a sistemare quelli che si sono trovati in una particolarissima situazione. Entro questi limiti la proposta di legge può andare.

Ma se tendiamo con questa norma transitoria non già a sistemare quelli che si trovano in una determinata situazione, ma a stabilire una norma generale, la quale mira a dare un riconoscimento a tutti quelli che comunque hanno esercitato per cinque anni queste funzioni, è chiaro che ci poniamo su un terreno diverso, che costituisce modifica dell'ordinamento giudiziario.

Non mi pare, sul terreno dell'opportunità, che si possa sostenere una tesi di questo genere, in quanto sappiamo benissimo, anche per nostra esperienza, che cosa siano gli ufficiali giudiziari addetti alla conciliazione e quali siano le loro conoscenze.

Ecco perché mi duole di dire che l'emendamento Amatucci non può essere, a mio avviso, assolutamente accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lopardi propone questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo: « Gli uscieri di conciliazione

che, essendo stati nominati commessi autorizzati, hanno esercitato almeno per un anno, anche se non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1921, n. 1271, dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 351, a quella di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o che, pur non essendo stati commessi autorizzati, abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono essere nominati aiutanti ufficiale giudiziario con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Presidente della corte di appello competente ».

CAPALOZZA. Dire « almeno per un anno, anche se non continuativamente », è fuori luogo, perchè già il fatto di stabilire « un anno » significa « non continuativamente ». Altrimenti ci troveremmo nelle condizioni denunciate dai colleghi Amatucci e Tesauro.

LOPARDI. Io intendo dire: per un anno in questo periodo, anche se non continuativamente.

Mi pare che la formulazione dell'articolo, come è stata da me presentata, possa sodisfare tutte le esigenze prospettate e contemporaneamente superare le obbiezioni che sono state mosse da alcuni colleghi.

TESAURO. La serie di proposte emerse ha rivelato che è il problema di fondo a cui bisogna guardare: se cioè la Commissione ritiene che sia opportuna e necessaria questa disposizione legislativa. In definitiva tutti gli emendamenti hanno posto in rilievo che vi sono delle categorie di soggetti che si trovano in particolari condizioni, degne di attenzione, così come quella che è contemplata dalla disposizione legislativa in esame. Ora credo che una disposizione di legge non si debba mai fare in relazione a un gruppo di persone determinate, altrimenti si creano quelle sperequazioni giustamente poste in rilievo dai colleghi che sono intervenuti nella discussione.

Ora mi domando se non sia meglio ancorarci alla legge fondamentale.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Dopo avere ascoltato i numerosi interventi dei colleghi, io ritorno un po' sulle mie precedenti dichiarazioni. Pregherei l'onorevole Amatucci di non insistere sul suo emendamento. Infatti dobbiamo tener presente il succedersi delle varie disposizioni di legge. La legge del 1949 stabiliva che gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla entrata in vigore della legge stessa le funzioni di ufficiali giudiziari, potevano essere nominati commessi. Quindi con la legge del 1949 si stabiliva in quale modo gli uscieri di conciliazione potevano essere nominati commessi. Con la legge del 1951, che riordina tutta la carriera degli ufficiali giudiziari, e quindi introduce la figura di aiutante ufficiale giudiziario, si stabilisce che coloro i quali vennero nominati commessi con la legge del 1949 e che esercitavano le funzioni di ufficiale giudiziario, possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari, senza bisogno di fare il concorso e senza bisogno di dimostrare il possesso dei titoli stabiliti dalla legge del 1951 per acquistare la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario.

Ora, tenendo presente queste due disposizioni, quella del 1949 e quella del 1951, ricordando ancora una volta che quella del 1949 stabilisce in che modo devono essere nominati commessi di ufficiale giudiziario gli uscieri di conciliazione, e che quella del 1951 dà la possibilità ai commessi di ufficiale giudiziario di acquisire la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario noi rileviamo che può verificarsi un inconveniente: quello cioè che, quando entrò in vigore la legge del 1949 vi erano degli uscieri di conciliazione i quali esercitavano le funzioni di ufficiale giudiziario, perché il posto era privo di titolare, e non poterono a quell'epoca essere nominati commessi perché non c'era il titolare, ossia l'ufficiale giudiziario. Insomma, per il fatto che mancava il titolare, non poterono conseguire allora la qualifica di commessi; e, non avendo potuto conseguire questa qualifica nel 1949, si vedono preclusa la possibilità di acquisire la nomina ad aiutante ufficiale giudiziario per una circostanza fortuita, indipendente dalla loro volontà.

Questo è il presupposto e l'intendimento della proposta di legge.

Mi pare che, se introduciamo il criterio dell'onorevole Amatucci, si capovolge il criterio e l'indirizzo della legge, e si viene a svisare la portata della stessa proposta di legge dell'onorevole Romano, che non vuole essere altro che una norma transitoria.

Per conseguenza, invito l'onorevole Amatucci a recedere dal suo emendamento ed uguale preghiera rivolgo all'onorevole Capalozza per la sua prima proposta. Concludendo sono d'avviso che la Commissione debba approvare la proposta di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

AMATUCCI. Ho l'impressione che la Commissione non abbia approfondito abbastanza la questione. Sarebbe opportuno un rinvio della discussione.

La legge del 1951 – della quale fui uno dei collaboratori – stabiliva che oltre i 1.300 aiutanti ufficiali giudiziari in servizio non si potessero fare altre nomine. Per modo che si trattava di un ruolo che andava ad esaurirsi. Oggi, anche se noi limitiamo la modifica della legge a quei commessi autorizzati che hanno esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario, dal 3 giugno 1949 al 18 ottobre 1951, evidentemente modifichiamo quella disposizione che il testo unico sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari aveva bandito. Allo scopo di poter esaminare la questione con maggiore profondità e renderci meglio conto della situazione, pregherei il Presidente e i colleghi di accettare la mia proposta di rinvio della discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Amatucci.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ». (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (n. 746):

Presenti e votanti. 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatore ELIA: « Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili». (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (n. 463):

Presenti e votanti. 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Berlinguer, Bernardi, Ballesi, Bottonelli, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Concetti, Dante, Degli Occhi, Facchin, Francavilla, Fumagalli, Gomez d'Ayala, Guerrieri Emanuele, Iozzelli, Lopardi, Madia, Mastino Gesumino, Natali Lorenzo, Riccio Stefano, Schirò, Silvestri, Tesauro, Tosato, Vischia, Viviani Arturo.

La seduta termina alle 12,12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI